



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>



SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M
 A cura di Maurizio Buzzani
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it
CIRCOLARI/PRASSI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**CIRCOLARE N. 17 DEL 04/07/2011 – DCSD MINISTERO INTERNO
 IMPUGNAZIONE DEI DECRETI PREFETTIZI IN MATERIA ANAGRAFICA**

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21784#21784>

TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE

Ai Prefetti della Repubblica
 SDEDE

....

In relazione a taluni quesiti pervenuti, si rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

In relazione a taluni quesiti pervenuti, si rappresentano le seguenti considerazioni in ordine alla disciplina recata dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

Il citato articolo 7, rubricato "Giurisdizione amministrativa", prevede, al comma 8, che il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa".

In proposito, si osserva che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, in quanto, come anche affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia, l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto non solo nell'interesse della p.a. alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, ma anche nell'interesse dei singoli individui ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici. Inoltre - chiarisce ancora la giurisprudenza - tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato, essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, onde l'amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza dei detti presupposti

(Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 449/2000; più recentemente T.A.R. Piemonte n. 211/2011; T.A.R. Lombardia, n. 1737/2010; T.A.R. Lazio, n. 5172/2009; T.A.R. Campania n. 2181/2008; T.A.R. Marche n. 1871/2008; T.A.R. Emilia Romagna n. 287/2008; T.A.R. Liguria n. 1231/2007; T.A.R. Toscana n.31/2007; T.A.R. Veneto n. 2570/2003; T.A.R. Basilicata n. 6661/2003).

Quindi, considerata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie nella materia in esame, deve ritenersi che ai sensi dell'articolo 7, c. 8, del d. lgs. n. 104/2010, il decreto prefettizio che decide un eventuale ricorso anagrafico (ivi compreso il ricorso in materia di certificazioni anagrafiche previsto dall'articolo 36 del regolamento anagrafico) non potrà più indicare l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra i rimedi giuridici esperibili avverso il decreto stesso. Pertanto, l'unica autorità avanti alla quale sarà consentita l'impugnazione dei decreti prefettizi in parola rimane l'autorità giudiziaria ordinaria, come anche confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sul punto da questa Direzione centrale.

Per quanto invece riguarda il termine entro cui proporre la relativa azione, da riportare in calce ai decreti stessi al fine di ottemperare al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, si informa che l'Avvocatura Generale dello Stato ha condiviso l'orientamento espresso da questo Ufficio relativamente all'inserimento, in calce ai decreti di decisione dei ricorsi gerarchici, di una formula di carattere generale, quale: "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile", ritenendo che l'utilizzazione di tale clausola consenta - a fronte del termine di ordinaria prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 c.c. - il pieno rispetto dell'obbligo prescritto dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990



FORUM CIVICO CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI
<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewforum.php?f=18>



SCHEDA CIRCOLARI E PRASSI DEL FORUM C.D.M
 A cura di Maurizio Buzzani
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it
CIRCOLARI/PRASSI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

**CIRCOLARE N. 17 DEL 04/07/2011 – DCSD MINISTERO INTERNO
 IMPUGNAZIONE DEI DECRETI PREFETTIZI IN MATERIA ANAGRAFICA**

<http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21784#21784>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 7 - Giurisdizione amministrativa Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.
8. Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Articolo 36. Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche – Dpr 223/1989

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto

Articolo 3 - Motivazione del provvedimento – Legge 241/1990

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione all'esito dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il Termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 2946 - Prescrizione ordinaria – Codice Civile

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).